

Comune di Ciserano
provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
ARBOREO ED ARBUSTIVO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 21.11.2000

Risposta OFECCO C.C. 5101

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	pag.3
ART. 2 – NORME GENERALI	pag. 4
ART. 3 – DIVIETI	pag. 5
ART. 4 – INTERVENTI PRESCRITTI	pag. 6
ART. 5 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE SIEPI ARBOREE ED ARBUSTIVE	pag. 7
ART. 6 – DEROGHE AI DIVIETI DA ABBATTIMENTO O POTATURA DREASTICA	pag. 8
ART. 7 – PROTEZIONE DEL SOPRASSUOLO PRIMA DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA	pag. 9
ART. 8 – ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE	pag. 10
ART. 9 – SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE	pag. 10
ART. 10 – PRESA IN CARICO DI AREE VERDI DA PARTE DEL COMUNE	pag. 11
ART. 11 – SANZIONI	pag. 11
ART. 12 – SANZIONI ACCESSORIE	pag. 12
ART. 13 – SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA OBBLIGO ABBATTIMENTO ALBERI MORTI O AMMALATI LORO SOSTITUZIONE	pag. 12
ART. 14 – ORGANI DELEGATI	pag. 12
ART. 15 – CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DIVULGAZIONE	pag. 12
ART. 16 – NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO	pag. 12
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 13
ALLEGATO 1 – LISTA PIANTE INDESIDERATE	pag. 14
ALLEGATO 2 – MODULO PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TAGLIO	pag. 15
ALLEGATO 3 – MODULO PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRATICA EDILIZIA	pag. 16
ALLEGATO 4 – REGOLAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO CONSEQUENTI A MANOMISSIONI DI AREE VERDI ED ALBERATE IN OCCASIONI DI LAVORI	pag. 17
CAPO I – NORME DI CARATTERE GENERALE	
ART. 1 – AUTORIZZAZIONI	pag. 18
ART. 2 – PRESENZE VEGETALI	pag. 18
ART. 3 – PRINCIPIO DEL VERDE “MIGLIORATO”	pag. 18
CAPO II – PRESCRIZIONI TECNICHE	
ART. 4 – SCAVI IN PROSSIMITA’ DI ALBERI E ARBUSTI	pag. 19
ART. 5 – ALLESTIMENTO CANTIERI SU AREE VERDI E ALBERATURE	pag. 20
ART. 6 – INTERVENTI AGRONOMICI SPECIALIZZATI	pag. 20
ART. 7 – MANOMISSIONI DEL VERDE ORIZZONTALE	pag. 20
ART. 8 – PRATI ESTENSIVI E TAPPETI ERBOSI	pag. 21
ART. 9 – FIORITURE	pag. 21
ART. 10 – TAPPEZZANTI	pag. 21
ART. 11 – SUPERFICI ORIZZONTALI INERTI	pag. 21
ART. 12 – ARREDI GIOCHI E RECINZIONI	pag. 21
CAPO III – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E DELLE SPESE RELATIVE	
ART. 13 – PROCEDURE DEI LAVORI DI RIPRISTINO MODALITA’ DI PAGAMENTO	pag. 22
CAPO IV – SANZIONI E DANNI	
ART. 14 – SANZIONI	pag. 23
ART. 15 – DANNI A SOGGETTI ARBOREI	pag. 23
ART. 16 – METODOLOGIE PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE	pag. 23
ART. 17 – METODOLOGIA PER LA STIMA DEL DANNO BIOLOGICO ALL’APPARATO RADICALE	pag. 24

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi sul patrimonio arboreo pubblico e privato situato nel territorio del Comune di Ciserano, compresi filari e siepi arboree ed arbustive lungo rogge, canali e confini di terreni, anche in ambito rurale.

Il presente regolamento non si applica ai boschi di cui alla L.R. 80/89 (Legge forestale regionale), definiti come:

- a) popolamenti arborei o arbustivi, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale (esclusi gli impianti a rapido accrescimento) anche in terreni che, per cause naturali o artificiali, sono rimasti temporaneamente privi di copertura forestale; con una superficie di almeno 2.000 mq., con larghezza minima di mt. 25 e con densità di copertura delle chiome a maturità di almeno il 20% della superficie; i limiti perimetrali sono definiti dalle proiezioni a terra delle chiome (area d'insidenza);
- b) terreni destinati ad altra qualità di coltura (terreni agricoli) in cui sia in atto un processo di colonizzazione da parte di specie arboree o arbustive da più di tre anni;
- c) superfici minori di 2.000 mq. con caratteristiche dei due punti precedenti, distanti meno di 100 mt. da altri popolamenti boschivi.

Sono inoltre escluse dal presente regolamento le colture arboree a rapido accrescimento cioè gli impianti di origine esclusivamente artificiale, attuati in terreni non precedentemente boscati, con turno inferiore a 50 anni e soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva ed arborea invadente, entro un massimo del 20% della superficie complessiva dell'impianto, e che non diano luogo, per motivi di ordine biologico od ecologico, ad apprezzabile rinnovazione naturale della specie coltivata.

Sono escluse anche le colture arboree ed arbustive specializzate quali frutteti e vivai.

Sono comunque fatte salve eventuali norme vigenti più restrittive in materia di tutela di aree sottoposte a vincoli idrogeologico, urbanistico, ambientale e paesaggistico nonché le disposizioni di legge in materia di gestione e tutela del territorio e del paesaggio, in materia di gestione del patrimonio forestale e salvaguardia della vegetazione spontanea. Si rimanda inoltre a quanto stabilito dalla Legge Regionale 27 Luglio 1977 n°33.

ART. 2 NORME GENERALI

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono oggetto di protezione:

- nelle aree a vincolo urbanistico ed ambientale di cui al PRG, in tutti i fontanili attivi o asciutti, e in tutte le aree a verde pubblico (comprese aiuole, giardini, parchi, verde di corredo a sedi viarie, verde scolastico e cimiteriale): tutta la vegetazione arborea ed arbustiva, anche non più vegetante.
- Nel restante territorio comunale: gli alberi, anche non più vegetanti, con una circonferenza del tronco di almeno 80 centimetri misurata a mt. 1,30 da terra e/o con almeno 12 metri di altezza. Nel caso di alberi policormici (con più tronchi) si sommeranno le misure delle circonferenze dei singoli tronchi, rilevate come sopra precisato. Devono intendersi salvaguardati anche tutti gli alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui sopra, che siano stati piantati in sostituzione di altri per i quali sia stato autorizzato l'abbattimento.
- Sono inoltre protetti i filari e le siepi arboree ed arbustive lungo rogge, canali, fossi, e corsi d'acqua demaniali, comunali e consortili, anche se asciutti, comprese rive e scarpate, nonché lungo confini di terreni, anche in ambito rurale, come specificato al successivo articolo 5.

L'amministrazione Comunale si riserva la possibilità di tutelare anche piante (alberi, arbusti, siepi) o gruppi di piante che, pur non rientrando nei casi succitati, siano giudicate ragguardevoli in relazione alle dimensioni tipiche della specie, o pregevoli per rarità, valore botanico, ambientale o storico/paesaggistico. Per tali piante potranno essere redatti appositi elenchi, da allegare al presente regolamento.

Le piante e i gruppi di piante individuati dall'Amministrazione Comunale come esemplari di particolare interesse, sono soggetti a particolare tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da personale specializzato, sotto il controllo dei competenti Uffici comunali. Il nominativo del personale o dell'impresa incaricata dovrà essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale unitamente alla data di inizio dei lavori.

Chiunque intenda eseguire **qualsiasi** intervento che modifichi la forma, la struttura o le caratteristiche delle piante di cui al primo comma del presente articolo deve richiedere preventiva autorizzazione (allegato 2) al responsabile dell'Ufficio Tecnico o di consulente nominato dal Comune.

Le autorizzazioni rilasciate hanno validità 1 (uno) anno a partire dalla data di notifica e devono essere tenute a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi.

Alle disposizioni, eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo.

Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi effettuati direttamente da/o per conto dell'Amministrazione Comunale, che dovranno comunque attenersi alle prescrizioni del presente Regolamento.

Tutte le autorizzazioni interessate da richiesta di edificazione devono essere sottoposte, con parere espresso dall'Ufficio Tecnico o da consulente nominato dal comune. E' facoltà del Comune chiedere documentazione fotografica di tutti gli alberi interessati il lotto edificabile.

ART.3 - DIVIETI

A) Nelle aree a vincolo urbanistico ed ambientale di cui al PRG, in tutti i fontanili attivi o asciutti

- Abbattere rimuovere o danneggiare in qualsiasi modo la vegetazione di cui all'art.2
- Provocare danni e ferite ad alberi ed arbusti di cui all'art.2, anche a livello radicale mediante deposito o versamento di materiali o sostanze nocive ai vegetali, scavi o lavorazioni del terreno, posa di pavimentazioni impermeabili o ricarichi di terreno al piede degli alberi, costipamento del suolo, compresi danneggiamenti provocati dall'impiego di erbicidi e del fuoco.
- effettuare potature scorrette o drastiche degli alberi, in difformità alle buone regole dell'arte (richiamate nel Capitolato Speciale adottato dal Comune), pregiudicando la funzionalità e la salute degli alberi ed alterandone sostanzialmente la naturale forma della chioma.
- effettuare capitozzature su alberi non tradizionalmente e regolamente sottoposti a tale forma di governo e, anche in questo caso, asportare rami di età maggiore di due anni o tagliare gli ingrossamenti detti "teste di salice" o comunque effettuare interventi che pregiudichino la vitalità degli alberi.
- modificare, estirpare, danneggiare le siepi arboree ed arbustive lungo rogge, canali, fossi, e corsi d'acqua demaniali, comunali e consortili, anche se asciutti, comprese rive e scarpate, nonché lungo confini di terreni, anche in ambito rurale. Effettuare la ceduzione, nel caso di alberi tradizionalmente e regolarmente sottoposti a tale forma di governo, in modo difforme da quanto stabilito dal presente regolamento.
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

B) in tutte le aree a verde pubblico, comprese aiuole, giardini, parchi, verde di corredo a sedi viarie, verde scolastico e cimiteriale:

- Abbattere rimuovere o danneggiare in qualsiasi modo la vegetazione di cui all'art.2.
- Provocare danni e ferite ad alberi ed arbusti di cui all'art.2, anche a livello radicale mediante deposito o versamento di materiali o sostanze nocive ai vegetali, scavi o lavorazioni del terreno, posa di pavimentazioni impermeabili o ricarichi di terreno al piede degli alberi, costipamento del suolo, compresi danneggiamenti provocati dall'impiego di erbicidi e del fuoco.
- Raccogliere e asportare fiori, semi, frutti, bulbi, radici, funghi, terriccio
- Effettuare interventi diversi da quelli autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale, o da consulente incaricato dal Comune, per la manutenzione, conservazione e sviluppo del patrimonio vegetale, anche in base alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale per le opere del verde adottato dal Comune
- Utilizzare alberi ed arbusti per la posa di cartelli, segnaletica, per il fissaggio di cavi, fili elettrici, lampade, striscioni pubblicitari o altra attrezzatura, senza preventiva autorizzazione scritta, fatto comunque salvo l'obbligo di evitare danneggiamenti o ferite di qualsiasi tipo.
- Danneggiare i tappeti erbosi e le aiuole; transitare sugli stessi con cicli e motocicli
- Installare attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere; campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere
- Esercitare qualsiasi forma di commercio ambulante non espressamente autorizzata
- Lavare oggetti, recipienti e cose, anche nelle fontane
- Accendere fuochi o provocare fumi o fiamme libere non autorizzati

- Condurre cani ed animali domestici se non muniti di museruola e legati al guinzaglio e senza avere con se' la strumentazione necessaria per un'immediata pulizia ed asportazione dei loro escrementi. Abbandonare tali escrementi.
- Effettuare schiamazzi, giochi pericolosi ed adottare comportamenti che possano limitare la sicurezza e la pubblica accessibilità al verde.

C) Nel restante territorio comunale:

- Abbattere rimuovere o danneggiare in qualsiasi modo la vegetazione di cui all'art.2;
- Provocare danni e ferite alla vegetazione di cui all'art.2, anche a livello radicale mediante deposito o versamento di materiali o sostanze nocive ai vegetali, scavi o lavorazioni del terreno, posa di pavimentazioni impermeabili o ricarichi di terreno al piede degli alberi, costipamento del suolo, compresi danneggiamenti provocati dall'impiego di erbicidi e del fuoco, fatte salve norme più restrittive previste dalla Legge Regionale 27 Luglio 1977 n°33
- effettuare potature scorrette o drastiche degli alberi, in difformità alle buone regole dell'arte (richiamate nel Capitolato Speciale adottato dal Comune), pregiudicando la funzionalità e la salute degli alberi.
- effettuare capitozzature su alberi non tradizionalmente e regolarmente sottoposti a tale forma di governo e, anche in questo caso, tagliare gli ingrossamenti detti "teste di salice" o comunque effettuare interventi drastici che pregiudichino la vitalità degli alberi.
- modificare, estirpare, danneggiare le siepi arboree ed arbustive lungo rogge, canali, fossi, e corsi d'acqua demaniali, comunali e consortili, anche se asciutti, comprese rive e scarpate, nonché lungo confini di terreni, anche in ambito rurale. Effettuare la ceduzione, nel caso di alberi tradizionalmente e regolarmente sottoposti a tale forma di governo, in modo difforme da quanto stabilito dal presente regolamento.
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

ART. 4 - INTERVENTI PRESCRITTI

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere che il proprietario di un terreno adotti determinati interventi per la cura, la conservazione, la difesa degli alberi protetti ai sensi dell'art.2 del presente Regolamento.

I funzionari degli Uffici Comunali competenti o loro incaricati potranno verificare il rispetto e l'adempimento delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni.

L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'esecuzione d'ufficio di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti di particolare interesse (di cui all'art.2), nel caso in cui il proprietario non sia in grado di provvedervi o non vi abbia ottemperato.

Per l'esecuzione di interventi edilizi si rimanda al successivo art.7.

ART. 5 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE SIEPI ARBOREE ED ARBUSTIVE

I filari alberati e le siepi arboree ed arbustive lungo rogge, canali, fossi, e corsi d'acqua demaniali, comunali e consortili, anche se asciutti, comprese rive e scarpate, nonché lungo confini di terreni, anche in ambito rurale, sono protetti indipendente dalle dimensioni degli alberi e degli arbusti che li compongono.

E' consentita la manutenzione delle siepi di cui al precedente comma, purché gli interventi siano finalizzati a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa; le potature e gli interventi di manutenzione andranno eseguiti nel rispetto delle buone regole dell'arte (richiamate nel Capitolato Speciale adottato dal Comune): in tal senso è vietato l'impiego di trinciaerba, trinciasarmenti o simili per la potatura delle siepi.

Per quanto riguarda il genere *Platanus* sono fatte salve le prescrizioni relative alla lotta obbligatoria contro il Cancro Colorato del Platano di cui al D.M. 412 del 3/9/87 e Decreto 17 Aprile 1998 (si ricorda l'obbligo di richiesta scritta di autorizzazione al servizio fitosanitario regionale per qualsiasi intervento che riguardi platani, compresi lavori che coinvolgano l'apparato radicale).

Per la ceduzione di siepi arboree lungo rogge, canali, fossi, e corsi d'acqua demaniali, comunali e consortili, anche se asciutti, comprese rive e scarpate, nonché lungo confini di terreni, anche in ambito rurale, purché tradizionalmente e regolarmente sottoposte a tale forma di governo, è necessario richiedere autorizzazione al Sindaco o suo delegato, indicando le modalità di esecuzione del taglio stesso. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dare indicazioni di taglio volte ad salvaguardare la presenza delle specie arboree autoctone più pregiate; i funzionari degli Uffici competenti provvederanno, se necessario, ad individuare l'area interessata al taglio o a contrassegnare le piante da conservare, ovvero quelle da tagliare.

Sono comunque vietate l'estirpazione o la devitalizzazione delle ceppaie, così come il taglio a raso (cioè senza rilascio di matricine). Le matricine devono essere scelte prioritariamente tra le piante migliori, nate da seme o scelte tra i polloni, con età pari almeno al turno di taglio e devono essere distribuite in modo uniforme lungo la siepe, in misura di almeno una ogni 5 - 6 metri; particolare attenzione dovrà essere posta nel preservare soggetti appartenenti alle seguenti specie: *Acer campestre* (acero campestre), *Acer pseudoplatanus* (acero di monte), *Acer platanoides* (acero riccio), *Carpinus betulus* (carpino bianco), *Celtis australis* (bagolaro), *Fraxinus ornus* (orniello), *Fraxinus excelsior* (frassino maggiore), *Ostrya carpinifolia* (carpino nero), *Quercus robur* (=Q.pedunculata, o farnia), *Quercus petraea* (=Q.sessiflora o rovere), *Ulmus* sp. (olmo).

Nelle aree a vincolo urbanistico ed ambientale di cui al PRG, in tutti i fontanili attivi o asciutti è vietato effettuare la ceduzione, nel caso di alberi tradizionalmente e regolarmente sottoposti a tale forma di governo, con turni inferiori ad anni dieci; inoltre il 10% delle lunghezze della siepe arborea dovrà essere lasciato completamente indisturbato sino al turno successivo (fatte salve le normali pratiche manuntentive).

In tutte le altre aree è vietato effettuare la ceduzione, nel caso di alberi tradizionalmente e regolarmente sottoposti a tale forma di governo, con turni inferiori ad anni quattro.

Il periodo in cui effettuare il taglio di ceduzione (dal 15/10 al 31/03) è quello stabilito dalle "Prescrizioni di massima e polizia forestali" vigenti, cioè dal Regolamento regionale 23 Febbraio 1993 n°1 di cui al R.D. n. 3267 del 1923, per altitudini sino a 600 mt s.l.m.

Gli interventi di sfollo, diradamento e asportazione fusti schiantati, nel caso di siepi arboree governate a ceduo, sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno, previa regolare richiesta di autorizzazione.

Il taglio degli alberi governati a ceduo deve essere eseguito con attrezzi affilati in modo che la corteccia non resti slabbrata e senza danneggiare le gemme basali da cui si originano i polloni; il taglio deve essere effettuato in prossimità del colletto ed in modo che la superficie di taglio sia regolare (non deve essere a "U" o a "V").

Per il nuovo impianto di siepi arbustive, arboree e miste, in ambito rurale, fatta eccezione per le siepi finalizzate alla produzione di legna, si farà ricorso esclusivamente a specie autoctone (scelte tra le specie indicate negli elenchi riportati nel programma agroambientale regionale attuativo del reg. CEE 2078/92 e successivi); le siepi dovranno inoltre essere polispecifiche, cioè composte da più specie arboree e da più specie arbustive.

ART. 6 - DEROGHE AI DIVIETI DI ABBATTIMENTO O POTATURA DRASTICA

L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'abbattimento o la potatura, anche drastica, di alberi e arbusti soggetti a tutela, in deroga ai divieti di cui all'art. 3, previa richiesta scritta di autorizzazione, quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- Le piante, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, siano morte o risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo.
- Le piante siano interessate da situazioni patologiche o di instabilità o di conflitto con manufatti e servizi tecnologici, compresi strade ed elettrodotti, da cui possano derivare pericoli a persone o cose e solo nel caso in cui la loro conservazione, anche in considerazione dell'interesse pubblico ed in base alla legislazione vigente, non sia possibile.
- L'abbattimento, per tipologia dell'impianto e caratteristiche ambientali (ad es. fittezza di impianto), consenta un miglioramento complessivo delle condizioni di sviluppo del restante patrimonio arboreo ed arbustivo protetto dal presente Regolamento; oppure nel caso di patologie trasmissibili, che pregiudichino in modo certo la vita di altre piante, o per le quali sussistano norme di lotta obbligatoria mediante l'abbattimento.
- L'abbattimento riguardi specie esotiche, infestanti o indesiderate di cui all'allegato 1
- Le piante appartengano a specie con capacità pollonifere e si trovino all'interno di filari o siepi arboree tradizionalmente e regolarmente governate a ceduo, nel qual caso si applica quanto disposto dal precedente articolo 5.
- L'interessato accompagni la richiesta di autorizzazione ad un progetto di compensazione ambientale, alla cui approvazione resta subordinato.

La richiesta di autorizzazione, di cui all'art.2, dovrà essere presentata per iscritto al Sindaco, che rilascerà la relativa autorizzazione, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti. Qualora si reputi necessario, l'Amministrazione Comunale può richiedere che l'interessato alleghi alla richiesta una perizia, redatta da tecnico abilitato, che ne fornisca le motivazioni.

In caso di autorizzazione all'abbattimento o alla potatura drastica di alberi protetti dal presente regolamento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente, l'Amministrazione Comunale chiede al proprietario, o all'impresa esecutrice dell'intervento edilizio, purché non sussistano situazioni di impossibilità, di piantare nuovi alberi, precisandone specie e dimensioni, in sostituzione di quelli rimossi.

Tali alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui all'art.1), non potranno essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; dovranno inoltre avere caratteristiche qualitative come da capitolato Speciale per le opere del verde adottato dal Comune. La messa a dimora di nuove piante comporta inoltre l'obbligo di assicurare le cure colturali e la loro conservazione, nonché l'eventuale sostituzione in caso di moria.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora di nuovi alberi anche al di fuori del luogo oggetto di intervento.

Il Comune potrà chiedere, prima dell'abbattimento di alberi a grande valore ornamentale, un deposito cauzionale o polizza fidejussoria sostitutiva di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora. Tale deposito verrà svincolato ad attecchimento dei nuovi alberi, dopo la verifica da parte dei competenti Uffici a seguito del rispetto delle precisazioni contenute nell'autorizzazione e, comunque, non prima di 1 (uno) anno dalla messa a dimora degli stessi.

Il valore degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, verrà determinato sulla base dei prezzi desunti da un listino prezzi delle piante ornamentali relativo l'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione ed individuato dal Comune in funzione della necessità.

ART. 7 - PROTEZIONE DEL SOPRASSUOLO PRIMA DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

In sede di presentazione di progetti per il rilascio di concessione edilizia, tutto il soprassuolo vegetale esistente sull'area oggetto dell'intervento dovrà essere rigorosamente rilevato ed indicato su apposita planimetria con allegata documentazione fotografica, descrivendone le caratteristiche. I progetti dovranno prevedere norme di capitolato per il rispetto gli alberi esistenti, di cui si preveda la conservazione, con particolare riguardo alla protezione degli apparati radicali ed in riferimento a quanto stabilito nell'allegato *Regolamento dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate*. Su richiesta dell'Ufficio Tecnico i progetti potranno inoltre essere corredati da una relazione agronomica sottoscritta da un dottore agronomo o forestale abilitato, relativa alla salvaguardia della vegetazione già esistente.

Per gli alberi di nuovo impianto, si porrà anche il problema della convivenza di alberi, manufatti e pavimentazioni; sarà pertanto necessario dimensionare correttamente lo spazio a disposizione per la crescita, sia della parte aerea che degli apparati radicali, in funzione delle esigenze della specie prescelta. In linea di massima, per alberi di prima/seconda grandezza sarà necessario predisporre uno strato di idoneo terreno agrario, non pavimentato, della profondità minima di 80 cm, su sottostante strato drenante non costipato, per un'ampiezza minima di circa 20 mq. cad albero, meglio se in aiuola continua. La distanza degli alberi da pavimentazioni e cordoli deve essere di almeno due metri, fatte salve le norme esistenti in materia di distanze dai confini e di alberate stradali, in particolare il D.L. 30.04.1992 n.285 (*Codice della Strada*) che si danno per già verificate in sede di progetto; per almeno 3 mt dagli alberi non devono esistere servizi tecnologici interrati per la manutenzione dei quali, in futuro, possa rendersi necessario effettuare degli scavi.

La scelta delle specie da impiegare per i nuovi impianti deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio; in linea generale saranno privilegiate le specie autoctone e quelle meglio adattabili alle particolari condizioni dell'impianto. Si fa

inoltre riferimento a quanto stabilito dal Regolamento edilizio (1989), art.18, comma f. Nelle aree in cui insistono attività produttive la sistemazione a verde dovrà prevedere fasce alberate ed arbustive, di adeguata profondità, con funzione di isolamento e di filtro.

Alla pratica edilizia andrà sempre acclusa la dichiarazione del proprietario di cui all'allegato 3 del presente regolamento e le eventuali disposizioni in merito.

In caso di autorizzazione all'abbattimento di piante oggetto di protezione, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente, l'Amministrazione Comunale chiede al proprietario, o all'Impresa esecutrice dell'intervento edilizio, purché non sussistano situazioni di impossibilità, di piantare nuovi alberi, precisandone specie e dimensioni, in sostituzione di quelli rimossi. Tali alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui all'art.1), non potranno essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; dovranno inoltre avere caratteristiche qualitative come da Capitolato Speciale per le opere del verde adottato dal Comune. La messa a dimora di nuove piante comporta inoltre l'obbligo di assicurare le cure colturali e la loro conservazione, nonché l'eventuale sostituzione in caso di moria. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora di nuovi alberi anche al di fuori del luogo oggetto di intervento.

Il Comune potrà chiedere, prima dell'abbattimento di alberi a grande valore ornamentale, un deposito cauzionale o polizza fidejussoria sostitutiva di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora. Tale deposito verrà svincolato ad attecchimento dei nuovi alberi, dopo la verifica da parte dei competenti Uffici a seguito del rispetto delle precisazioni contenute nell'autorizzazione e, comunque, non prima di 1 (uno) anno dalla messa a dimora degli stessi. Il valore degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, verrà determinato sulla base dei prezzi desunti da un listino prezzi delle piante ornamentali relativo l'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione ed individuato dal Comune in funzione della necessità.

ART. 8 - ESESIONE DI AUTORIZZAZIONE

Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:

- a) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria;
- b) dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose.

Relativamente alla lettera b) il proprietario potrà procedere all'intervento avendo avuto cura, per quanto possibile, di avvisare telefonicamente gli uffici comunali competenti e comunicando successivamente per iscritto al Sindaco le ragioni d'urgenza che hanno determinato lo stesso intervento, documentandole.

ART. 9 – SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari. I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti, anche per la parte comunale. Oltre a queste operazioni i frontisti dovranno provvedere ad eseguire:

1. Il taglio dei rami che si protendano oltre il ciglio stradale e che possano costituire pericolo per chi transiti

2. La regolazione di arbusti e siepi che possano invadere la sede stradale e/o ostacolare la visibilità

In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di far eseguire d'ufficio detti lavori a ditta specializzata, con spese a carico degli inadempienti.

ART. 10 – PRESA IN CARICO DI AREE VERDI DA PARTE DEL COMUNE

Per le aree di nuova espansione sarà cura dei lottizzanti la manutenzione del verde e la garanzia totale di attecchimento dei prati, degli arbusti e degli alberi messi a dimora per il primo anno dall'impianto; alla fine di tale periodo le aree a verde pubblico di nuovo impianto verranno prese in carico dal Comune.

ART. 11 - SANZIONI

In caso di inosservanza del presente regolamento, (quando non costituisca reato o violazione amministrativa sanzionata da leggi o regolamenti generali) verranno applicate, a carico del proprietario e della ditta esecutrice del lavoro, in ragione di ciascun albero, le sanzioni seguenti:

a) danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, ma senza gravi danni all'albero = da L. 100.000 a L. 250.000

b) danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente di un albero di scarso valore ornamentale e/o ambientale = da L. 250.000 a L. 900.000

c) danni irreparabili all'apparato radicale, abbattimento di un albero di scarso valore ornamentale e/o ambientale = L. 1.000.000

d) nel caso di danneggiamento grave, anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello prescritto o abbattimento di albero di particolare valore ornamentale e/o ambientale, o di manomissione di area verde pubblica, la sanzione sarà calcolata con le modalità previste dall'allegato *Regolamento dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate.*

E' data facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l'acquisto e la piantagione di un numero di alberi di dimensioni e specie indicate dai competenti Uffici comunali, pari al valore del danno stesso. Le piante acquistate verranno messe a dimora, ove possibile, all'interno della proprietà del contravventore o, eventualmente, in altro luogo pubblico individuato dall'Amministrazione Comunale. Nel caso di siepi arboree e/o arbustive protette dal presente regolamento, il contravventore dovrà provvedere a reimpiantare la siepe, su indicazioni del Comune, per la stessa lunghezza e larghezza di quella precedentemente andata perduta. Il valore degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, verrà determinato sulla base dei prezzi desunti da un listino prezzi delle piante ornamentali relativo l'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione ed individuato dal Comune in funzione della necessità.

e) mancato rispetto degli adempimenti previsti dalle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione stessa =L. 200.000

f) restanti contravvenzioni al regolamento, non previste nel presente articolo L. 200.000

Il proprietario degli alberi individuati all'art. 1 e l'autore degli interventi effettuati in violazione al presente regolamento sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste nel presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689. *

ART. 12 SANZIONI ACCESSORIE

Il Sindaco oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art.11, può imporre:

- a) In caso di violazione avvenuta su proprietà interessata ad intervento edilizio, la sospensione dei lavori, per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica, atta a stabilire il valore del danno medesimo;
- b) il rimborso delle spese sostenute per la perizia tecnica di quantificazione del danno
- c) l'impianto di nuove essenze, anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati, ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente;

ART. 13 - SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA - OBBLIGO ABBATTIMENTO ALBERI MORTI O AMMALATI - LORO SOSTITUZIONE

I sintomi di malattia o di morte degli alberi dovranno essere tempestivamente segnalati alla Ripartizione Lavori Pubblici.

E' fatto comunque obbligo al proprietario provvedere, previa la prevista autorizzazione di cui all'art.2, all'abbattimento dell'albero ammalato o morto e sua sostituzione con altro o con altre essenze le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio tecnico Comunale.

Si richiama la legislazione vigente per quanto riguarda la lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino (D.M. 20/05/26), il Cancro Colorato del Platano (D.M. 412 del 3/9/87 e Decreto 17 Aprile 1998) ed il Colpo di Fuoco Batterico (D.M. 27/03/96).

Per quanto riguarda *Hyphantria cunea* la lotta si baserà su metodi di lotta biologica (*Bacillus thuringensis* var. *Kurstaki*)

ART. 14 - ORGANI DELEGATI

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono gli agenti di Polizia Municipale. Tali violazioni potranno essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie e da dipendenti del Comune; le violazioni dovranno essere segnalate al Corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

ART. 15 - CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DIVULGAZIONE

Nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni l'Amministrazione Comunale fornisce la consulenza tecnica, *gratuita*, relativa all'indicazione degli interventi per la cura ed eventuale messa a dimora di nuovi alberi sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento. L'amministrazione Comunale cura inoltre la divulgazione del presente Regolamento, anche attraverso iniziative specifiche, con riguardo ai cittadini ma anche a ditte e professionisti che si trovino ad operare a contatto con il patrimonio vegetale del Comune.

ART. 16 – NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari e urbanistiche comunali che siano in contrasto con il presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, compresi gli allegati, dopo aver acquisito esecutività, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del comune ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

Allegato 1 – lista piante indesiderate

Specie arboree

Acer negundo – *acero della Virginia*
Ailanthus altissima – *ailanto*
Broussonetia papyrifera – *gelso da carta*
Cupressus arizonica – *cipresso argentato*
Robinia pseudoacacia – *robinia*
Picea excelsa (= P. abies) – *abete rosso*
Pinus pinea – *pino domestico*

Specie arbustive

Amorpha fruticosa – *falso indaco*

Allegato 2 – modulo per richiesta autorizzazione taglio

Ill.mo Signor Sindaco
e p.c. Ufficio Tecnico
CISERANO

OGGETTO: "Richiesta di taglio alberi"

Il / la sottoscritt.....
residente in Via n.....tel.....
in qualità di proprietario del terreno sito in Ciserano, Via.....
e distinto al mappale n. del foglio n.....

CHIEDE l'autorizzazione

all'abbattimento di n°.... essenze arboree o arbustive rientranti nel regolamento, e specificatamente (indicare numero, specie e circonferenza del tronco misurata a 1,30mt da terra, modalità di taglio):

.....
.....
.....
.....

periodo in cui verranno eseguiti i lavori:

.....

motivo della richiesta:

.....
.....
.....

A tale proposito la/o scrivente si impegna a sostituire tali essenze, qualora previsto dal regolamento, con altre indicate dai competenti uffici comunali.

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quant'altro disposto nel regolamento di tutela del patrimonio arboreo di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Firma.

Allegato 3 – modulo per richiesta autorizzazione, da allegare alla pratica edilizia

Ill.mo Signor Sindaco
e p.c. Ufficio Tecnico
CISERANO

OGGETTO: "Dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo all'interno del lotto interessato all'intervento edilizio.

Il / la sottoscritt.....
residente in Via n..... tel.....
in qualità di proprietario del terreno sito in Ciserano, Via.....
e distinto al mappale n. del foglio n.....

DICHIARA

1) che non vi sono essenze arboree rientranti nel regolamento e che, pertanto, non necessita alcuna autorizzazione;

2) che il patrimonio arboreo all'interno del suddetto lotto e indicato nella planimetria di progetto (allegata alla presente richiesta) consiste in n° essenze quali:.....
..... verrà mantenuto integro in quanto non di ingombro all'erigenda costruzione, e verranno rispettate le prescrizioni contenute nel *Regolamento dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate*

3) che è sua intenzione procedere all'abbattimento e/o potatura di n° essenze arboree rientranti nel regolamento, e specificatamente:

.....
.....
.....

riportate nell'allegata planimetria, e ne chiede relativa AUTORIZZAZIONE

A tale proposito la/o scrivente si impegna a sostituire tali essenze con altre indicate dai competenti uffici comunali.

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quant'altro disposto nel regolamento di tutela del patrimonio arboreo di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Firma.

REGOLAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO CONSEGUENTI A MANOMISSIONI DI AREE VERDI E ALBERATE IN OCCASIONE DI LAVORI

PREMESSA

L'ambiente urbano è notoriamente inquinato da numerosi fattori che limitano le naturali capacità di difesa delle piante rendendole estremamente soggette a malattie e fisiopatie. Ciò comporta una riduzione della durata del ciclo vitale dei vegetali presenti nelle aree urbane.

In particolare i vari lavori di scavo, effettuati susopraservizi e sottoservizi in prossimità di filari alberati di frequente vanno ad interferire con la chioma e con gli apparati radicali dei soggetti arborei. Soprattutto i traumi alla parte sotterranea di un albero sono estremamente difficili da controllare e da valutare, sia al momento del trauma che nel tempo. Essi diventano fonte di gravi conseguenze, sia che le mutilazioni interessino le radici portanti che quelle assorbenti.

Riassumendo dunque si possono configurare in due conseguenze i danni a scapito dei soggetti arborei ubicati in aree urbane.

Nel caso vengano recise le radici portanti, la stabilità meccanica risulta fortemente compromessa, con rischio concreto immediato, ma soprattutto futuro della salvaguardia della pubblica incolumità, a causa della possibile improvvisa caduta anche di interi soggetti (schianto); evento quest'ultimo che può comportare implicazioni giudiziarie di natura civile e penale anche rilevanti.

Le mutilazioni inferte alle radici assorbenti provocano uno stress fisiologico non sempre superabile, comportando di conseguenza il rallentamento dell'attività nutrizionale. Ne deriva che soprattutto durante il periodo estivo, i soggetti arborei così compromessi accusino sintomi generalizzati di deperimento e appassimento della parte aerea che possono tradursi in avvizzimento irreversibile e quindi nella morte dei soggetti. Di conseguenza il valore estetico-ornamentale dell'alberata risulta fortemente diminuito.

Da tutto ciò scaturisce la necessità di regolamentare in modo organico e razionale i vari lavori che interessano da vicino le aree verdi e le alberate cittadine, per salvaguardarne la sopravvivenza e garantire nel contempo la pubblica incolumità.

Capo I

Norme di carattere generale

Art. 1 - Autorizzazioni

A far data dell'esecutività della presente normativa tutte le richieste di intervento sul territorio Comunale che coinvolgano il verde pubblico, comprese le banchine alberate e comportino manomissione e/o occupazione di area verde o banchina alberata, devono essere approvate dall'Ufficio Tecnico Comunale che rilascerà l'autorizzazione alla manomissione per la parte di sua competenza.

Alla richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area verde o banchina alberata dovrà essere allegata una planimetria opportunamente quotata riportante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area o nell'alberata oggetto della manomissione, estesa ad una porzione di terreno di almeno 20 m. oltre il limite dell'intervento (v. art. 2) ed ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire, come l'ingombro del cantiere e la sezione degli scavi. La richiesta dovrà contenere la durata degli interventi, le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi, l'impegno da parte del richiedente ad indennizzare la Città di tutti i danni prodotti dall'intervento di manomissione, tutti gli estremi di identificazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale).

In caso di intervento urgente il parere scritto di competenza potrà essere richiesto telefonicamente o via fax seguito comunque da richiesta scritta.

Quanto sopra dovrà inoltre essere accompagnato da una documentazione fotografica attestante lo stato di fatto del sito.

Art. 2 - Presenze vegetali

Gli interventi disciplinati dal precedente art. 1 dovranno prendere atto, fin dalle fasi preliminari di progettazione, delle piante già presenti in loco e del loro spazio minimo vitale (di volta in volta individuato e specificato), adeguando le scelte tecniche e progettuali che si intendono realizzare alle esigenze delle piante.

Solo in mancanza di realistiche possibilità alternative tecnicamente accettabili e dimostrate, gli alberi, i prati, i cespugli e i principali arredi verdi potranno essere coinvolti nei lavori, comunque sempre nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme e ricevuto in ogni caso il preventivo parere scritto dall'Ufficio Tecnico.

Art. 3 - Principio del verde "migliorato"

Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, per durata o estensione, il patrimonio verde della Città, il concessionario sarà tenuto al ripristino dell'area, fatte salve le norme previste dal Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo; nei casi in cui il verde pubblico interessato non possa essere ricostruito integralmente, il concessionario sarà tenuto a contribuire per un pari importo alla riqualificazione di un apprezzamento di verde limitrofo a scelta insindacabile della Città.

Capo II Prescrizioni tecniche

Art. 4 - Scavi in prossimità di alberi e arbusti.

E' consigliato per scavi in prossimità di alberi a grande valore ornamentale la presenza dei tecnici dell'Ufficio Tecnico, precedentemente avvisati.

La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo tronco non può essere inferiore a m. 3 (tre) per le piante di prima e seconda grandezza e m. 1,5 (uno virgola cinque) per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti. In casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta dal richiedente, l'Ufficio Tecnico potrà rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime sopraccitate.

Per contro, quest'ultimo si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi e distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche.

Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari precauzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, ecc.).

Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo assenso dell'Ufficio Tecnico Settore Verde Pubblico, queste dovranno essere asportate con taglio nette (e non strappate) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici che devono essere distribuiti più volte sulle superfici interessate dai tagli e lasciati asciugare in tempo necessario (2 ore circa). I principi attivi da impiegare saranno di volta in volta prescritti dall'Ufficio Tecnico Settore Verde Pubblico, nell'ambito del parere scritto di competenza.

Se le piante interessate sono del genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M. 412 del 3 settembre 1987 e dal Decreto 17 Aprile 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano - *Ceratocystis fimbriata*".

In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere rilasciata attorno alla pianta un'area di rispetto di un raggio di almeno m. 2,00 dal fusto per le essenze di prima grandezza, di m. 1,50 per quelle di seconda grandezza e m. 0,50 per quelle di terza grandezza e gli arbusti. Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta, secondo le modalità impartite di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Settore Verde Pubblico, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento. Potrà comunque essere richiesto di volta in volta il collocamento di cordoli, grigliati, piastrelle, barriere, ecc.

Art. 5 - Allestimento cantieri su aree verdi e alberature

Tutti gli alberi a grande valore ornamentale presenti nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a fusto, chioma e apparato radicale con distanza dal tronco non inferiore a m. 3 (tre) per le specie arboree e m. 1,5 (uno virgola cinque) per alberetti e per gli arbusti.

Non saranno ammessi la posa di pavimentazione impermeabili, anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature e materiali alla base o contro le piante, arredi ecc., l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, ecc.

Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco.

Dovrà essere mantenuto libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Settore Verde Pubblico.

Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta l'interdizione del cantiere della superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.

Nel caso che un cantiere impedisca per più giorni la fruibilità parziale o totale di un giardino, potrà essere richiesta al concessionario la posa preventiva di adatti cartelli di avviso rivolta all'utenza. La forma e il contenuto di detti cartelli dovranno essere preventivamente approvati dall'Ufficio Tecnico Settore Verde Pubblico.

Art. 6 - Interventi agronomici specializzati

Qualsiasi intervento di potatura da effettuarsi sulle chiome deve essere eseguito a spese del Concessionario a mezzo delle imprese di manutenzione del verde sotto l'assistenza tecnica di personale dell'Ufficio Tecnico.

Tale procedura vale anche per qualsiasi richiesta di trapianto di soggetti arborei ed arbustivi da sottoporre all'Ufficio Tecnico che valuterà la fattibilità tecnica dell'intervento indicando nel contempo il periodo più idoneo per la sua esecuzione.

Art. 7 - Manomissioni del verde orizzontale

Il materiale che risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali dovrà essere allontanato dal Concessionario al momento stesso della manomissione e conferito dove indicato dall'Ufficio Tecnico Settore Verde Pubblico. A manomissione ultimata la colmataura degli scavi ad opera del concessionario dovrà essere effettuata secondo le norme seguenti:

- asportazione del materiale non compatibile, (inerti, zolle, ciottoli, ecc.) e apporto di terra agraria per ripristinare la quota richiesta con l'area circostante non manomessa per uno spessore che sarà indicato dai tecnici preposti;

- accurato assestamento e livellamento del terreno.

Per un anno dalla data riportata sulla bolla indicante l'avvenuta consegna degli scavi all'Ufficio Tecnico Settore Verde Pubblico, il Concessionario sarà ritenuto responsabile di eventuali interventi che si rendessero necessari in seguito a cedimenti e che pertanto saranno ad esso addebitati.

Art. 8 - Prati estensivi e tappeti erbosi

Si intende per un prato estensivo una superficie inerbita costituita da un miscuglio di specie con prevalenza di graminacee e tessitura del manto grossolana, che richiede un numero limitato di tagli annuali, ed avente destinazione d'uso ricreazionale.

S'intende per tappeto erboso una superficie inerbita costituita da un miscuglio di graminacee e tessitura fine, che richiede un numero elevato di tagli annuali, ed avente destinazione d'uso prevalentemente ornamentale.

Il ripristino a regola d'arte, sarà effettuato dalle imprese di ordinaria manutenzione del verde pubblico dopo che l'autore della manomissione avrà provveduto ad eseguire quanto indicato nell'art. 7. Il miscuglio di specie erbacee da utilizzarsi nella semina del tappeto erboso sarà particolarmente selezionato; in aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza sarà effettuato il ripristino a pronto effetto con piote erbose, includendo nell'onere del ripristino anche gli innaffiamenti dovuti per un corretto attecchimento per almeno 30 giorni successivi all'impianto.

Art. 9 - Fioriture

Il ripristino della manomissione di aiuole fiorite sarà effettuato dalle imprese di ordinaria manutenzione del verde pubblico dopo che l'autore di manomissione avrà provveduto a quanto indicato dall'art. 7. L'importo del ripristino è comprensivo della spesa futura di acquisto e posa delle piantine distrutte.

Art. 10 - Tappezzanti

Il ripristino di parcelle di terreno ricoperte da specie tappezzanti sarà effettuato da impresa di ordinaria manutenzione del verde pubblico dopo che l'autore della manomissione avrà provveduto a quanto indicato dall'art. 7.

Art. 11 - Superfici orizzontali inerti

Il ripristino del danneggiamento o della demolizione di pavimentazioni, cordoli, fognature, sarà effettuato dalle imprese di ordinaria manutenzione.

Art. 12 - Arredi Giochi e recinzioni

~~Il ripristino del danneggiamento o della demolizione o della rimozione di arredi, giochi e recinzioni sarà effettuato dalle imprese di ordinaria manutenzione del verde pubblico mediante sostituzione con materiali e attrezzature di nuova fornitura e ricollocazione di quanto rimosso, se in condizioni accettate dall'Ufficio Tecnico Settore Verde Pubblico.~~

Capo III

Contabilizzazione dei lavori di ripristino e delle spese relative

Art. 13 - Procedure dei lavori di ripristino. Modalità di pagamento

L'onere di rimettere in ripristino i sedimi manomessi è riconducibile all'autore della manomissione. Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi dei sedimi circostanti, le opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi, saranno gestite dalla Città secondo la procedura sotto enunciata. I lavori di ripristino saranno effettuati dall'Ufficio Tecnico o dalle ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie del verde pubblico.

L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato all'autore della manomissione; esso sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati dalla Città con le ditte di manutenzione ordinaria; tale importo verrà maggiorato del 18% quale rimborso delle spese sostenute dalla Città per il controllo di qualità e di contabilizzazione dei lavori effettuati ed a parziale compenso del compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che si rendessero necessarie successivamente al collaudo favorevole dei lavori di ripristino. L'IVA verrà applicata sull'importo effettivo dei lavori eseguiti non maggiorati della suddetta aliquota del 18%.

Qualora la manomissione venga effettuata da privati, sarà la Città ad addebitare loro le spese del ripristino. Se la manomissione sarà effettuata da un Concessionario (ente, azienda, società) esso dovrà provvedere a liquidare direttamente all'impresa esecutrice i lavori di ripristino.

Le imprese emetteranno fattura, relativamente ai lavori eseguiti in ogni trimestre solare, direttamente al Concessionario in base alle contabilità allestite dal civico Ufficio Tecnico secondo le modalità contenute nei capoversi che seguono; la prevista aliquota di maggiorazione del 18% dovrà essere rimborsata alla Città dal Concessionario.

La contabilizzazione dei lavori di ripristino, conseguenti a specifica richiesta (bolla, ordine di servizio o altro) e relativa autorizzazione municipale, oppure per interventi eseguiti comunque su aree adibite a verde pubblico, sarà effettuata dal personale dell'Ufficio Tecnico o dal personale dell'impresa esecutrice dell'intervento di ripristino, previo rilievo in contraddittorio con un incaricato dell'ente concessionario.

Qualora il ripristino dovesse interessare una superficie globalmente pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche quali ad esempio: guide, cordoli, cancellate o simili, potrà essere richiesto ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Settore Verde Pubblico, il ripristino totale dell'area, senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna. Nel caso di ripristino conseguente a manomissione di un'area verde pubblico o di banchina alberata di superficie globale fino a 250 mq. i lavori eseguiti verranno conteggiati in economia.

I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione dei LL.PP. Il tempo decorrerà dalla data di presentazione delle fatture, indipendentemente dalle rettifiche che il concessionario ritenesse di dover richiedere; tali rettifiche, qualora risultassero accettabili, verranno introdotte nel conteggio successivo con conseguente conguaglio.

Nel caso in cui il Concessionario sia un privato, l'eventuale rettifica verrà liquidata con nota di accredito successiva. Nel caso di ritardato pagamento saranno addebitati al Concessionario gli interessi legali e di mora previsti dal Capitolato Generale di Condizioni per gli Appalti Municipali e delle leggi in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

Capo IV Sanzioni e danni

Art. 14 - Sanzioni

Ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della civica Amministrazione, nonché, se del caso, con la sanzione amministrativa accessoria al ripristino dello stato dei luoghi (da effettuarsi secondo le direttive enunciate all'art. 13) a cura e spese del responsabile della violazione o della inosservanza. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, nonché di altre norme o disposizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale dell'Ufficio Tecnico Settore Verde Pubblico avente qualifica non inferiore al 6° livello funzionale e munito di apposito documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione e inosservanza possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime.

Art. 15 - Danni a soggetti arborei

Quanto riportato al precedente articolo lascia salva e impregiudicata ogni altra possibilità della Città di addebito al Concessionario in base alle norme previste dal Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo.

Ogni intervento di ripristino sul patrimonio arboreo della Città è eseguito tramite le imprese di manutenzione del verde pubblico.

Art. 16 - Metodologie per la stima del valore ornamentale

A) Abbattimenti.

Nel caso l'Ufficio Tecnico Settore Verde Pubblico debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli, oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali, la Città si riserverà il diritto di richiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle e planimetrie allegate.

L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o + S.a. - V.1.$$

dove:

I = indennizzo (ornamentale) spettante alla Città

V.o. = Valore ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute dalla Città)

V.1. = Valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dalla Città)

B) Interventi sulla chioma

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio, rami, ecc.) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedono l'onere della manutenzione di un'area verde) la Città si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento.

L'indennizzo sarà quindi determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove:

I = Indennizzo spettante alla Città

V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento

V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento.

Art. 17 - Metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici del Settore Verde Pubblico, a seguito dei lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.

Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$I: D.b. = V.o. \times H$$

dove:

D.b. = Danno biologico

V.o. = Valore ornamentale

H = Incidenza percentuale delle radici asportate.

La procedura di cui agli artt. 16 e 17 è illustrata nelle tabelle allegate.

Art. 18 - Altri danni

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture...) al tronco ed ai rami delle piante, per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc. L'indennizzo richiesto sarà pari alla spesa sostenuta dalla Città per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando i prezzi e le modalità di pagamento come indicato all'art. 13.

Metodologie per la stima del valore ornamentale

a) Prezzo di vendita al dettaglio

b) Indice relativo alla specie e varietà

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio secondo i prezzi rilevati presso i vivai produttori di piante ornamentali o sulla base dei prezzi desunti da un listino prezzi delle piante ornamentali ed individuato dal Comune in funzione della necessità. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,5-3,00 m.).

$$b = a/10$$

Questo valore porta all'interno del procedimento di stima il significato del costo di acquisto del giovane soggetto; esso è più o meno elevato a seconda del costo della pianta in vivaio.

c) Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

- 10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;
- 9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;
- 8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;
- 7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare
- 6 = pianta sana, media vigoria, in filare;
- 5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;
- 3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare
- 2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;
- 1 = pianta senza vigore, malata
- 0,5 = pianta priva di valore.

d) Indice secondo la localizzazione

- 10 = centro città;
- 8 = media periferia;
- 6 = periferia;
- 4 = parchi esterni
- 2 = zone rurali.

d) Indice secondo le dimensioni

e)

Circonferenza cm.	Indice	Circonferenza cm.	Indice	Circonferenza cm.	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

g) Deprezzamento

Potatura leggera di rami secchi;	10%
Potatura forte di branche principali;	30%
Dendrochirurgia su cavità;	50%
Potatura forte più dendrochirurgia	70%

i) Valore ornamentale

$$V.o. = (b \times c \times d \times e) - g$$

Esempio di Tabella per la determinazione del valore ornamentale

Settore: XX Rilevatore: XXXXXX Data di riferimento: 01.01.1999
 Località: XXXXXX tratta da: XXXXXX a: XXXXXX

specie	prezzo di vendita	indice	indice estetico sanitario	indice località	indice dimensio ni	totale parziale	deprezza- mento %	deprezz. in lire	VALORE omamen- tale
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Platanus	55.000	5.500	10,00	10	1,0	550.000	10	55.000	495.000

Metodologia per la stima del danno biologico dell'apparato radicale

i) Valore ornamentale

S, t) Distanze scavo dal colletto della pianta

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta, per questo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto che, sommato, dà i cateti per intero. Si rammenta che s e t non devono essere maggiori di 3,00 m. (capo II - Prescrizioni tecniche).

m) Diametro al fusto al colletto della pianta

n) Ampiezza fonte scavo (Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte di scavo).

u) Settore angolare danneggiato (coseno)

Considerato che l'area di rispetto si estende intorno alla pianta per un raggio costante di m.3,00 + il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano uno spicchio: il nostro settore circolare.

Applicando il teorema di Carnot sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato negli esempi seguenti:

Teorema di Carnot

$$\cos \beta = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \quad \text{sostituendo} \quad \cos \beta = \frac{(s+m/2)^2 + (t+m/2)^2 - n^2}{2 (s+m/2) (t+m/2)}$$

p) Settore angolare danneggiato (gradi): dal coseno di β si risale al valore dell'angolo β

q) Incidenza sull'apparato radicale: percentuale di danno ricavata dalla proporzione tra l'angolo del settore angolare danneggiato ed il cerchio preso in considerazione


r) DANNO BIOLOGICO

$$\text{valore ornamentale} : 100 = \text{danno biologico} : q$$

$$\text{danno biologico} = \text{valore ornamentale} \times q / 100$$

**Esempio di manomissione circoscritta
(plinto di fondazione di un palo)**

**Esempio di manomissione continua
(scavo in trincea)**



Il settore angolare danneggiato è indicato dal tratteggio:

Esempio di Tabella per la determinazione del danno biologico

Rilevatore: XXXXXX Data di riferimento: 01.01.1999
Località: XXXXXX

Specie	Valore ornament. (Lire)	Distanza scavo da colletto	Distanza scavo da colletto	Diametro fusto al colletto	Ampiezza fronte scavo	Settore angolare		Incidenza su radici %	Danno biologico (Lire)
						Coseno β	Gradi		
	i	s	t	m	n	u	p	q	r
Platanus	495.000	2,00	2,00	0,50	3,50	-0,20988	102°	28,3333	140.250

Valutazione dei danni causati alle piante a seguito di ferite di tronco


Valore dell'indennità in funzione della dimensione della lesione rapportata alla circonferenza del tronco.

Lesioni %	Indennità
Fino a 10	10
Da 10 a 20	20
Da 20 a 25	25
Da 25 a 30	35
Da 30 a 35	50
Da 35 a 40	60
Da 40 a 45	80
Da 45 a 50	90

I = Indennità
C = Circonferenza (a 1 m di altezza)
D = Danno in larghezza
H = Altezza del danno
V.o = Valore ornamentale

D : C = x : 100
I = V.o. x % (I aumenta di 1/3 ogni 50 cm di H).

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE IPOTIZZABILI FERITE AL TRONCO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL DANNO



$$d1 + d2 + d3 = D \quad h1 + h2 + h3 = H$$

COMUNE DI CISERANO

PROVINCIA DI BERGAMO

422

Oggetto: risposta O.I. prot. n. 2000/9551 U1/IM/SG.

Come risulta dalla nota interpretativa fornita dal Sottosegretario agli Interni, l'abrogazione dell'art. 106 del TULCP non comporta il venir meno, in sede regolamentare della capacità sanzionatoria dell'ente locale. Invero, il potere sanzionatorio trova la sua fonte nel generale potere regolamentare attribuito all'ente locale, la cui fonte normativa è da rinvenire nell'art. 7 del D.lgs 267/2000. A sostegno di tale tesi, la giurisprudenza ha espresso il principio secondo cui la riserva di legge di cui all'art. 1 della legge 689/81 non ha valenza per gli enti locali e per i relativi regolamenti, i quali trovano il loro fondamento negli art. 5 e 128 della Costituzione.

Il potere sanzionatorio in questione rientra, dunque, nella potestà regolamentare dell'ente prevista in via generale dal citato testo unico. L'impianto normativo derivante dall'abrogazione dell'art. 106 trova il proprio completamento nella disciplina regolamentare degli enti locali, non richiedendo ulteriori interventi legislativi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNECCHIARICO DOTT.SSA ANTONELLA

